

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Parco Nazionale degli Iblei

PROPOSTA DI AZIONE

luglio 2010

Riferimento normativo

Legge 29 novembre 2007, n. 222

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L

Art. 26.

Disposizioni in materia di ambiente

*4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e **Parco degli Iblei**. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1*.*

* 1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare *nonche' per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento* e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare.

Il ruolo e l'azione della Provincia Regionale di Siracusa

- L'impulso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché della Regione Siciliana, già dal primissimo confronto istituzionale, ha posto in capo alle province interessate –Siracusa, Catania e Ragusa- una particolare funzione di coordinamento e raccordo territoriale.
- La Provincia Regionale di Siracusa ha operato, in tal senso, verso tre direzioni:
 1. **nel guidare il confronto tra gli enti locali**, le istituzioni territoriali, gli ordini professionali, le rappresentanze associative e di categoria, il mondo ambientalista e le altre realtà sociali ed economiche comunque interessate e/o potenzialmente coinvolte;
 2. **nel raccogliere proposte, istanze e osservazioni**, organizzandone i contenuti al fine della loro rappresentazione unitaria specie nei confronti della Regione Siciliana;
 3. **nell'uniformare l'indirizzo politico-amministrativo** sulla base:
 - a) del mantenimento dell'attuale e vigente regime vincolistico adottato, nel tempo, dalle autorità preposte alla tutela ambientale paesaggistica;
 - b) della massima riduzione degli impatti sulle attività economiche, con specifico riguardo ai comparti agricoli e zootecnici;
 - c) della razionalizzazione di discipline e regolamenti per scongiurare aggravi amministrativi ed eliminare ogni onere finanziario per cittadini ed imprese

La centralità dei Comuni

- L'azione di raccordo svolta dall'Amministrazione Provinciale di Siracusa ha confermato, in ogni momento, il ruolo assolutamente centrale dei Comuni e delle comunità locali, sotto il duplice profilo:
 1. del governo del territorio, per l'aspetto della pianificazione urbanistica;
 2. delle strategie di sviluppo ancorate alla vocazione dei territori, a partire dalla integrale salvaguardia del reticolo esistente delle imprese e delle attività economiche.
- La partecipazione dei Comuni -19 su 21, con la sola esclusione di Pachino e Portopalo di Capo Passero- si è sviluppata, oltre che al tavolo provinciale, presso le singole realtà locali, sia con momenti assembleari spontanei e aperti che con confronti istituzionali quasi sempre conclusi con pronunce dei rispettivi consigli comunali.
- La concreta applicazione della modalità partecipativa ha avuto pratica espressione nella proposizione di documenti, tanto di valenza tecnica quanto di indirizzo politico, che rappresentano un primo ventaglio di posizioni, pur lamentandosi, in via generale e da parte di tutte le municipalità, una compressione dei tempi di valutazione e di proposta del tutto incongrua se rapportata alla straordinaria importanza delle decisioni da assumere.

Le criticità generali

- Nel confronto tra gli attori locali, si sono manifestate, e sono ancora oggetto di discussione e di approfondimenti, talune problematiche che hanno assunto una peculiare centralità nel dibattito in corso.
- Le questioni attengono le seguenti questioni di fondo:
 1. **l'estensione del Parco**, come ipotizzata dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente dalla Regione Siciliana, giudicata eccessiva perché includente un'area di oltre 160 mila ettari e diversi centri abitati, oltre a zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
 2. **l'impatto sulle coltivazioni e sugli allevamenti**, dal momento che una lettura impropriamente restrittiva della norma potrebbe, per alcuni, giustificare divieti riguardanti nuove specie, anche se già presenti;
 3. **la limitazione nelle scelte di pianificazione urbanistica** che, sulla base dell'attuale legislazione, avrebbe comunque effetto sui futuri assetti del territorio (restando la vigenza degli strumenti urbanistici vigenti);
 4. **l'appesantimento burocratico** derivante dalla presenza di un altro livello locale di governo che, dunque, potrebbe pesare su cittadini e imprese se non regolato e coordinato.

La proposte sul terreno (*oltre quella regionale*)

- L'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, a seguito di un approfondito confronto di studio e istituzionale, ha formulato una propria proposta di Parco a forma **reticolare** scaturente dall'intreccio dell'armatura naturalistica degli Iblei costituita dai siti NATURA 2000 e dai Corridoi Ecologici.
- La proposta di Parco a forma **stellare**, ossia costituito dalla parte sommitale dell'altopiano ibleo da cui si dipartono cave e corsi d'acqua lungo direttrici perpendicolari alla costa, rappresenta il cosiddetto punto di equilibrio elaborato dall'associazionismo ambientalista.
- Entrambe le proposte considerano elementi centrali del Parco i siti di maggiore rilievo naturalistico, ossia le riserve regionali, i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale. La divergenza più evidente concerne la cosiddetta "struttura territoriale di connessione", praticamente filiforme nel caso di Parco **reticolare** e, al contrario, includente vaste aree fino alla costa in caso di Parco **stellare**.

La proposta di azione della Provincia Regionale di Siracusa

- Sulla scorta delle proposizioni tecniche elaborate in sede regionale, nonché in base ai confronti scaturiti dai diversi tavoli tecnici e da altri approfondimenti, tenuto conto delle proposte pervenute da Comuni, associazioni e categorie diversamente interessate, il gruppo di lavoro della Provincia Regionale di Siracusa, incaricato di seguire il procedimento istitutivo del Parco e le relative istruttorie, ha individuato gli elementi chiave in due questioni complementari e non più separabili: l'ipotesi di **perimetrazione** costruita sullo schema delle regole (le cosiddette **misure di salvaguardia**), talché sia chiarissimo che

**alla perimetrazione proposta
non può che corrispondere
l'impianto delle misure di salvaguardia
che a questa si accompagna**

- In questo scenario, la proposta di perimetrazione è modellata sull'armatura costituita dalle riserve regionali, dai SIC e dalle ZPS, nonché sui territori a più elevata naturalità già individuate dalla Regione Siciliana, con la naturale "chiusura" ricavata dall'inclusione di alcuni centri urbani secondo la tipica configurazione di tutti i parchi nazionali italiani che fanno del paesaggio urbano parte importante della stessa idea di parco.

Le misure di salvaguardia – 1

- Quella che segue è la sintesi delle misure di salvaguardia predisposta dagli uffici della Provincia Regionale di Siracusa sulla base dello schema generale definito a livello ministeriale.
- **Costituiscono punti centrali dell'articolato, le seguenti questioni:**
 - ❖ la zonazione interna è prevista nelle zone 1 e 2 (è esclusa la zona 3 per ragioni di semplificazione) - *si ricorda che le zone A, B, C e D attengono ad una fase successiva all'istituzione-*
 - ❖ è inserito fra le finalità, il **consolidamento delle condizioni di sviluppo sostenibile legate alle attività agricole e zootecniche, nonché alle connesse produzioni e lavorazioni, quali comparti economici del tutto peculiari e irrinunciabili;**
 - ❖ ancora, tra le finalità, compare **l'integrazione delle strategie e degli interventi per la protezione e la conservazione dei siti riconosciuti e inseriti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità – World Heritage List dell'UNESCO;**

Le misure di salvaguardia - 2

- ❖ è prevista, inoltre, l'incentivazione, a fini di sostenibilità, della pianificazione ambientale per il contenimento degli impatti, il risparmio delle risorse naturali e l'utilizzo compatibile di fonti di energia rinnovabili;
- ❖ è prevista, inoltre, l'incentivazione, a fini di sostenibilità, della pianificazione ambientale per il contenimento degli impatti, il risparmio delle risorse naturali e l'utilizzo compatibile di fonti di energia rinnovabili;
- ❖ ancora, è tutelato lo sviluppo di attività economiche compatibili, con specifico riguardo al turismo ambientale, anche ai fini dell'armonizzazione dei diversi livelli di programmazione in materia di promozione del territorio e delle sue risorse;
- ❖ è ribadita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la priorità nella concessione di finanziamenti statali ai comuni ed alle province il cui territorio, in tutto o in parte, è compreso nei confini del Parco Nazionale degli Iblei.

Le misure di salvaguardia - 3

- ❖ In tema di vincoli, è stata adottata una formulazione che ne chiarisce l'origine e fa svolgere al Parco una funzione di raccordo dell'esistente e non di apposizione di nuova vincolistica:

Articolo 3

Vincoli

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei restano vigenti tutti i vincoli legittimamente emanati, in ogni tempo, dalle autorità pubbliche preposte alla tutela paesaggistica e territoriale.

Del regime dei vincoli è tenuto un pubblico registro presso l'Ente Parco, formato d'intesa, e periodicamente aggiornato, con le competenti Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana.

Le misure di salvaguardia - 4

- ❖ I divieti generali sono stati direttamente inseriti quelli previsti dalla legge quadro, e cioè:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - c) la modificazione del regime delle acque;
 - d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
 - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - g) l'uso di fuochi all'aperto;
 - h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo

Le misure di salvaguardia - 5

- ❖ **Le questioni considerate più spinose, sono state affrontate nei pertinenti punti dell'articolato, come segue:**
 - la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti *per attività incompatibili con le finalità del Parco*, tra i divieti specifici in zona 1;
 - sempre tra i divieti specifici della zona 1, è posto l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in contrasto con le prescrizioni previamente concordate tra l'Ente Parco e la Regione Siciliana;
 - l'introduzione di specie compatibili, connesse ad attività agricole e zootecniche, è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco previo parere obbligatorio e vincolante della Regione Siciliana;
 - sono autorizzati dall'Ente Parco i piani forestali, fatta eccezione per gli interventi direttamente gestiti dalle competenti strutture della Regione Siciliana;
 - sono autorizzati dall'Ente Parco i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, programmati anche in collaborazione con le associazioni venatorie, per il mantenimento degli equilibri ecologici;
 - l'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del Parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Le misure di salvaguardia - 6

Inoltre, sono appositamente regolamentate in senso permissivo:

- ❑ l'esecuzione di piani di coltivazione, dismissione, e recupero di cave, miniere e discariche in esercizio, fino ad esaurimento delle relative autorizzazioni o, comunque, fino alla cessazione della relativa attività;
- ❑ la realizzazione di opere ed impianti tecnologici, previo accertamento delle compatibilità ambientali in funzione della morfologia del suolo, del paesaggio e degli equilibri ecologici;
- ❑ la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, tanto pubblici che privati, per ogni finalità e destinazione;
- ❑ il transito di mezzi motorizzati, motivato da straordinarie esigenze di mobilità non altrimenti fronteggiabili, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, nonché da sentieri, mulattiere, vie private, etc., fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- ❑ la costruzione in zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate con materiali e secondo tipologie tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche

Le misure di salvaguardia – 7

Per quanto riguarda le piccole attività, è previsto che:

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad individuare le attività che non necessitano del procedimento autorizzativo in ragione della modesta entità e dell'irrelevanza dell'impatto ambientale, ivi incluso il pascolo, la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali.


Inoltre, a fini di semplificazione generale:

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

Le misure di salvaguardia – 8

Infine, a rafforzare la definizione delle questioni connesse all'agricoltura ed alla zootecnia, è stato ulteriormente espresso che:

Si intendono autorizzate le attività agricole e zootecniche, incluse le connesse produzioni e lavorazioni, svolte in osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie. Eventuali specifiche discipline, ferma la finalità di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera f), possono essere concordate tra Ente Parco e Regione Siciliana sentite le associazioni di categoria.



Provincia di Catania

Lentini

Carlentini

Francoforte

Augusta

Melilli

Sortino

Priolo Gargallo

Buccheri

Ferla

Cassaro

Solarino

Florida

Siracusa

Buscemi

Palazzolo Acreide

Canicattini Bagni

Avola

Noto

Provincia di Ragusa

Rosolini

Pachino

Portopalo di Capo Passero

Provincia Regionale di Siracusa

Parco degli Iblei

Legenda

- ▲ Aziende Agricole
- ▲ Aziende Zootecniche
- Perimetrazione proposta (Ha 67.406,76)
- Zonazione
- SIC
- ZPS
- Superficie intercettata della perimetrazione proposta Ha 24.341
- Limiti comunali
- Centri urbani
- Limiti provinciali
- ~~~~~ Reticolo idrografico

Aziende ricadenti nella perimetrazione proposta:
 - Agricole n° 9
 - Zootecniche n° 481



MISURE DI SALVAGUARDIA

DELL'ISTITUENDO PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Proposta di articolato della Provincia Regionale di Siracusa

Articolo 1

Zonazione interna

Il territorio del Parco Nazionale degli Iblei, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Eventuali modifiche alla zonazione sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta dell'Ente Parco.

Articolo 2

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- la conservazione di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche e della biodiversità, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
- la difesa e/o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
- la conservazione di specie animali e vegetali e degli habitat di cui alle direttive comunitarie nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a valorizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
- il consolidamento delle condizioni di sviluppo sostenibile legate alle attività agricole e zootecniche, nonché alle connesse produzioni e lavorazioni, quali comparti economici del tutto peculiari e irrinunciabili;
- l'incentivazione, a fini di sostenibilità, della pianificazione ambientale per il contenimento degli impatti, il risparmio delle risorse naturali e l'utilizzo compatibile di fonti di energia rinnovabili;

- ❑ lo sviluppo di attività economiche compatibili, con specifico riguardo al turismo ambientale, anche ai fini dell'armonizzazione dei diversi livelli di programmazione in materia di promozione del territorio e delle sue risorse;
- ❑ la promozione della ricerca scientifica e attività di educazione e di formazione ambientale;
- ❑ l'integrazione delle strategie e degli interventi per la protezione e la conservazione dei siti riconosciuti e inseriti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità – World Heritage List, in applicazione della Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184.

Per i relativi interventi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, resta ferma la priorità nella concessione di finanziamenti statali ai comuni ed alle province il cui territorio, in tutto o in parte, è compreso nei confini del Parco Nazionale degli Iblei.

Articolo 3

Vincoli

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei restano vigenti tutti i vincoli legittimamente emanati, in ogni tempo, dalle autorità pubbliche preposte alla tutela paesaggistica e territoriale.

Del regime dei vincoli è tenuto un pubblico registro presso l'Ente Parco, formato d'intesa, e periodicamente aggiornato, con le competenti Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana.

Articolo 4

Divieti generali

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Articolo 5

Divieti specifici

A motivo delle esigenze di maggior tutela del patrimonio naturale, in specifica applicazione dei divieti generali di cui al precedente articolo 4, è altresì vietato in zona 1:

- la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità di cui al precedente articolo 2;
- la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale;
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque quando non indispensabili alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- l'apposizione di impianti pubblicitari privati;
- l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in contrasto con le prescrizioni previamente concordate tra l'Ente Parco e la Regione Siciliana.

Articolo 6

Regime autorizzativo generale

Nel quadro delle generali finalità di tutela, ferma l'osservanza di ogni altra e diversa disposizione statale e regionale regolante le specifiche materie, nel territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente Parco le seguenti attività:

- l'introduzione di specie compatibili connesse ad attività agricole e zootecniche previo parere obbligatorio e vincolante della Regione Siciliana;
- le attività di cui alle lettere d) e f) di cui al precedente articolo 4, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, del precedente articolo 4;
- gli interventi sulle specie floro-faunistiche per fini di studio e di ricerca, anche in deroga al divieto di cui al precedente articolo 4, lettera a);
- i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, programmati anche in collaborazione con le associazioni venatorie, per il mantenimento degli equilibri ecologici;

- i prelievi di materiale di interesse geologico e paleontologico eseguiti per finalità di studio e di ricerca;
- gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi, in ogni caso, con impiego di specie autoctone;
- i piani forestali, fatta eccezione per gli interventi direttamente gestiti dalle competenti strutture della Regione Siciliana previa comunicazione all'Ente Parco;
- l'esecuzione di piani di coltivazione, dismissione, e recupero di cave, miniere e discariche in esercizio, fino ad esaurimento delle relative autorizzazioni o, comunque, fino alla cessazione della relativa attività;
- la realizzazione di opere ed impianti tecnologici, previo accertamento delle compatibilità ambientali in funzione della morfologia del suolo, del paesaggio e degli equilibri ecologici;
- la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, tanto pubblici che privati, per ogni finalità e destinazione;
- il campeggio in aree non appositamente attrezzate;
- il transito di mezzi motorizzati, motivato da straordinarie esigenze di mobilità non altrimenti fronteggiabili, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, nonché da sentieri, mulattiere, vie private, etc., fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- la costruzione in zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate con materiali e secondo tipologie tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
- qualunque intervento finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e della macchia mediterranea;
- qualunque eventuale deroga ai divieti generali e specifici di cui ai precedenti articoli 4 e 5 motivata da ragioni eccezionali ed urgenti.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad individuare le attività che non necessitano del procedimento autorizzativo in ragione della modesta entità e dell'irrelevanza dell'impatto ambientale, ivi incluso il pascolo, la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali.

L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del Parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti e nelle zone di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco sono sottoposti alla necessaria

valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera, all'interno dei confini del Parco, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i Comuni trasmettono all'Ente Parco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione generale sullo stato dei lavori. Decorsi trenta giorni dal regolare e completo ricevimento della predetta documentazione, il parere dell'Ente Parco si intende espresso favorevolmente.

Articolo 7

Regime autorizzativo in zona 1

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nella zona 1 del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, e la ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale: è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
- l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
- le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con la Regione Siciliana, le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
- la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 2

Nelle aree di zona 2 del Parco Nazionale degli Iblei si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo

parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.

Si intendono autorizzate le attività agricole e zootecniche, incluse le connesse produzioni e lavorazioni, svolte in osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie. Eventuali specifiche discipline, ferma la finalità di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera f), possono essere concordate tra Ente Parco e Regione Siciliana sentite le associazioni di categoria.

L'Ente Parco e la Regione Siciliana elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

Articolo 9

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

E' consentito il ricorso ad associazioni accreditate, mediante accordi convenzionali, per finalità di ausilio e supporto all'attività di sorveglianza ed informazione agli utenti e visitatori.